

Alleanza Milanese Immigrati Sardi

STATUTO: TITOLO III

ART. 9 - ORGANI DEL CIRCOLO

1. Gli Organi del Circolo sono:
 - A) L'ASSEMBLEA DEI SOCI;
 - B) IL CONSIGLIO DIRETTIVO;
 - C) IL PRESIDENTE;
 - D) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI;
 - E) IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI.
2. Tutte le cariche vengono ricoperte ed esplicate a titolo gratuito.
3. I soci possono essere rimborsati delle spese sostenute e autorizzate nell'ambito dell'attività del circolo.

ART. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci Ordinari, con diritto di voto ed è il massimo organo deliberante del Circolo; saranno invitati all'Assemblea anche i Soci Benemeriti ma senza diritto di voto.
2. Le sue decisioni, prese in conformità al presente Statuto, sono vincolanti per tutti i soci.
3. L'Assemblea:
 - a) approva annualmente il rendiconto economico preventivo, consuntivo e quello patrimoniale;
 - b) approva il programma di massima annuale e/o pluriennale di iniziative, di attività e di investimenti ordinari;
 - c) discute i documenti ed elegge i delegati in occasione dei Congressi Nazionali F.A.S.I. , secondo il regolamento stabilito;
 - d) delibera e ratifica l'importo delle quote associative proposte dal Consiglio Direttivo;
 - e) apporta le eventuali modifiche allo Statuto secondo le modalità previste dallo Statuto stesso;
 - f) elegge la commissione elettorale per lo svolgimento delle operazioni elettorali, per il rinnovo delle cariche sociali;
 - g) elegge preferibilmente a scrutinio segreto oppure a scrutinio palese i membri del

Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e dei Sindaci Revisori;

4. Le modalità elettive sono normate da apposito regolamento.
5. Le preferenze espresse non possono superare il numero della metà più uno degli eligendi.
6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, salvo nel caso previsto dall'art. 20.
7. L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria di norma due volte all'anno; in via straordinaria dal Presidente o su richiesta di 1/3 dei Soci, oppure su richiesta del Collegio dei Sindaci Revisori. In questi casi l'Assemblea dovrà essere convocata entro 45 giorni, dalla data in cui viene richiesta.
8. L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato agli aventi diritto almeno 10 giorni prima mediante lettera, e-mail e/o fax specificando la data, l'ora e la sede della riunione nonché l'ordine del giorno in discussione.
9. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sarà presieduta da un presidente e un segretario verbalizzante nominato dall'Assemblea.
10. Di ogni Assemblea viene redatto un apposito verbale.

ART. 11-CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo del Circolo.

1. Il Consiglio Direttivo:
 - a) formula i programmi di attività sociali
 - b) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) definisce e approva i regolamenti quegli organismi in cui si articola l'Associazione;
 - d) stabilisce le quote associative da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
 - e) predispone il rendiconto economico/patrimoniale preventivo e consuntivo per l'approvazione dell'Assemblea;
 - g) delibera su eventuali partecipazioni del Circolo, in forma stabile od occasionale, ad istituzioni od organismi i cui obiettivi e finalità non siano in contrasto con quelli del Circolo;
 - h) delibera su eventuali misure disciplinari;
 - i) convoca l'assemblea atta al rinnovo degli organi statutari.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.
3. Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero di componenti variabile da 7 a 15

membri.

4. Va garantita una adeguata rappresentanza femminile dando loro pari opportunità nelle candidature.
5. Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo tutti i soci in regola col pagamento della quota sociale ed iscritti da almeno tre mesi all' associazione, salvo le limitazioni specificate nell'art. 6.
6. Nella sua prima riunione, al suo interno, elegge il Presidente, il Vice Presidente Vicario, il tesoriere ed un segretario.
7. Il Consiglio Direttivo provvede inoltre ad affidare ad altri consiglieri o soci incarichi per specifiche mansioni.
8. Il Consiglio Direttivo può, con provvedimento motivato, revocare le cariche e gli incarichi da esso affidati.
9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma una volta al mese ed ogni qualvolta ritenuto necessario dal Presidente.
10. In caso di inadempienza reiterata da parte del presidente può essere convocato da parte della maggioranza del direttivo stesso o su richiesta del Collegio dei Sindaci Revisori.
11. Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Presidente o chi ne fa le veci e sono valide in presenza della maggioranza dei componenti incarica e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente.
12. Di ogni seduta verrà redatto un regolare verbale che sarà trascritto nell'apposito registro.
13. Ogni verbale dovrà essere firmato dal Presidente, o da chi presiede la riunione in sua vece e dal segretario, e quando si tratta di impegni di spesa, dal tesoriere.
14. I verbali verranno sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo in apertura della riunione successiva.
15. Le delibere vanno esposte nella bacheca del Circolo.
16. Il consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non intervenga a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo verrà dichiarato decaduto; per qualunque altro motivo, un membro del Consiglio direttivo, venisse a mancare, gli subentrerà il primo dei non eletti o, in mancanza di questi, un socio cooptato dal Consiglio Direttivo che verrà ratificato dalla prima assemblea utile.
17. I soci cooptati non possono superare 1/3 del totale dei componenti del Consiglio Direttivo.
18. Il Consiglio Direttivo decade e si convocheranno nuove elezioni, quando per qualsiasi motivo, non ci sia più la maggioranza degli eletti in seno allo stesso, da questo

computo sono esclusi i membri cooptati.

19. Il Presidente uscente o chi ne fa le veci, o il Consigliere con più anzianità di incarichi direttivi nel Circolo, convoca entro tre mesi nuove elezioni.

ART. 12 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione.
2. Rappresenta il Circolo nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di delegati.
3. Il Presidente:
 - a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
 - b) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo.
4. Il Vicepresidente Vicario, in caso di impedimento o di assenza del Presidente, lo sostituisce nei suoi compiti.
5. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dall'elezione di questi.
6. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato conoscenza del Consiglio Direttivo.
7. Il Presidente non può essere eletto di norma per più di due mandati consecutivi.

ART. 13 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi due supplenti ed elegge al suo interno un Presidente.
2. Vengono eletti dall'Assemblea e durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.
3. Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di arbitro ed è chiamato a comporre amichevolmente ogni controversia che potrebbe insorgere tra i soci.
4. I provvedimenti disciplinari devono essere motivati e proporzionati.
5. Il ricorso al Collegio dei Probiviri può essere attivato, dal Direttivo in carica, oppure previa motivata e circostanziata richiesta, anche dal singolo socio, a difesa dei propri diritti.
6. Il collegio istruisce la pratica e propone eventuali misure disciplinari che devono essere deliberate dal Direttivo.
7. Non può ricoprire la carica di Proboviro un parente di primo e di secondo grado del Presidente, Vice Presidente, Segretario e tesoriere.

8. Nel caso di giudizio su coniuge, parenti o congiunti di primo e secondo grado, il Proboviro non parteciperà all'esame e al giudizio del caso ed il Collegio verrà integrato dai Probiviri supplenti.

ART. 14 - COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

1. Il Collegio dei Sindaci Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti, ed elegge al suo interno un Presidente:
2. I Sindaci Revisori vengono eletti dall'Assemblea e durano in carica per lo Stesso periodo del Consiglio Direttivo.
3. Il Collegio dei Sindaci Revisori ha il compito di verificare trimestralmente o annualmente la contabilità, la cassa, l'inventario dei beni mobili ed immobili e l'adempimento delle norme civilistico/fiscali relativi alla tenuta di una corretta contabilità.
4. Di ogni verifica dovrà essere redatto verbale.
5. Le dimissioni da membro del Collegio dei Sindaci Revisori devono essere inviate al Presidente dello stesso, cui spetterà, dopo la ratifica da parte del collegio, darne comunicazione al consiglio Direttivo.
6. Le eventuali dimissioni del presidente del collegio dei sindaci dovranno essere comunicate al presidente dell'associazione.
7. La carica di Sindaco Revisore non può essere ricoperta da un coniuge o da un parente di primo e secondo grado del Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.